

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Alberghi

Furto



Indice

Glossario	pag. 4
Norme che regolano la Sezione Furto	pag. 7
Garanzie complementari	pag. 12
Condizioni che regolano il caso di sinistro	pag. 13
Condizioni Particolari Alberghi Stagionali	pag. 17

Sezione Furto - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore - esistenza, se indicato)
Difformi caratteristiche costruttive dei locali	1.1	25%		
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi	1.2	-25 - 10% se l'as- sicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali		
Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	1.4	20%		
Sospensione della garanzia per locali incustoditi	1.7		Dalle ore 24 del 8° giorno per Preziosi e Valori	
Oggetti pregiati	1.8 a)			Euro 5.000 per singolo oggetto
Preziosi	1.8 b)			20% della somma assicurata max. Euro 5.000
Valori	1.8 c)			20% della somma assicurata max. Euro 5.000
Beni assicurati all'aperto	1.3 a) 1.8 d)	15%		10% della somma assicurata max. Euro 5.000
Beni assicurati temporanea- mente presso terzi	1.3 b) 1.8 e)	25%		15% della somma assicurata max. Euro 5.000
Atti vandalici sui beni assicurati	1.8 f)			20% della somma assicurata alla partita furto contenuto
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	1.8 g)			80% della somma assicurata alla partita furto contenuto

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore - esistenza, se indicato)
Guasti cagionati dai ladri	1.8 h)			La somma assicurata alla partita furto
Spese sanitarie (documentate in originale)	1.8 i)			Euro 1.000
Portavalori	1.9			20% della somma assicurata max. Euro 5.000
Impianti fotovoltaici	1.	- impianti installati sul tetto 10% min. 1.000,00 per - per gli impianti posti a terra 10% elevato al 20% in caso di mancato funzionamento dell'impianto di allarme con il mini- mo di euro 1.000		max. 10.000

Glossario

Albergo

Per albergo si intende il complesso delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene esercitata l'attività di albergatore.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contenuto

deve intendersi l'insieme dei seguenti beni:

- Arredamento anche delle dipendenze, mobilio ed arredamento dell'albergo, biancheria, coperte, vasellame, cristalleria, posateria, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, tende e tendoni, oggetti di cancelleria, campionari e pieghevoli illustrati, libri e stampati e quant'altro di simile inerente l'attività, inclusi archivi e relativi dati di archivio, documenti, registri e supporti di dati
- apparecchi elettronici d'ufficio;
- oggetti pregiati, quadri, affreschi e statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale, oggetti e servizi di argenteria:
- preziosi
- valori
- effetti personali dell'Assicurato e suoi addetti
- attrezzature comprese quelle sportive, cicli e ciclomotori
- ogni e qualsivoglia cosa mobile, futile od utile, complementi d'arredo necessaria o di complemento allo svolgimento dell'attività alberghiera
- scorte alimentari deperibili e non, imballaggi, contenitori.

fatta eccezione per quanto indicato sotto la definizione di Fabbricato.

Sono altresì comprese nella voce contenuto le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Dati e Sistema Informatico

- "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;

- "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Indennizzo o risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Mezzi di custodia

Per mezzi di custodia si intendono contenitori appositamente costruiti per la custodia di valori, aventi come minimo i seguenti requisiti:

- a) pareti e battenti dotati di una protezione in acciaio di almeno 3 millimetri di spessore atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- b) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua posti anche su un solo lato del battente, rifermato con serratura di sicurezza a chiave con almeno quattro lastrine e/o da serrature a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali.;
- c) peso minimo: Kg 200.

I contenitori di peso inferiore dovranno essere murati e avere un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo del contenitore stesso in modo che questo, una volta incassato o cementato nel muro, non possa essere sfilato dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Mezzi di custodia a disposizione delle camere

Si intendono casseforti aventi le seguenti caratteristiche di base:

- a mobile:
 - pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione etc.), debitamente ancorato;
- a muro:
 - pareti e battenti in acciaio munito di alette di ancoraggio, incastonato con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Entrambi i mezzi di custodia devono avere movimento di chiusura a catenacci ad espansione multipli rifermati da serrature di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica e/o letterale.

Oggetti pregiati

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Rapina

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori da essa trasportati.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all'attività assicurata (escluse valute digitali e/o criptovalute).

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

pag. 7 di 20

Norme che regolano la Sezione Furto

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè l'Impresa corrisponde l'indennizzo fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, escluse le cose portate e le cose consegnate dai Clienti dell'Albergo, derivati da:

- furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nello stesso complesso immobiliare:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; è parificato all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiave vera;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
 - d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - e) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale, purché tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

- rapina avvenuta nei locali assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- estorsione, a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza;
- guasti e atti vandalici sui beni assicurati causati dai ladri per commettere il furto, la rapina, l'estorsione o per tentare di commetterli;

Е

Z

- quasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i danni da furto di fissi e infissi;
- spese sanitarie, documentate in originale, consequenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina, estorsione o scippo, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio;
- L' impresa assicura altresì, il furto degli impianti fotovoltaici e/o solari posti sia a terra che sul tetto.

Condizioni essenziali affinché sia operativa la presente Condizione Particolare sono:

- 1. gli impianti e/o componenti devono essere ancorati al proprio basamento o supporto mediante bulloni saldati o " a strappo ";
- 2. il sistema di controllo deve essere in grado di segnalare il distacco o lo scollegamento di un componente;

oltre a quanto sopra, per gli impianti posti a terre:

- 3. il perimetro dell'insediamento deve essere completamente protetto da recinzione in muratura o cancellata di altezza non inferiore a mt. 2, con accessi chiusi a chiave;
- 4. il sistema di controllo deve essere collegato ad impianto di allarme antifurto con inoltro della segnalazione di allarme a servizio di pronto intervento, tramite telefono o ponte radio.

1.1 - Caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento (armato o no). Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali assicurati.

1.2 - Mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti

Е

o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti i beni assicurati.

Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti i beni assicurati, non risultino - anche solo in parte - conformi a quanto sopra indicato, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto del 25% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 10% in caso di furto avvenuto quando l'Assicurato, e/o i suoi dipendenti, e/o i suoi famigliari sono presenti nei locali.

1.3 – Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto

Relativamente al beni assicurati:

- a) all'aperto e sui piazzali, purché entro i recinti dell'azienda assicurata, l'assicurazione dei danni da furto al contenuto è prestata a condizione che il furto sia perpetrato secondo le modalità di cui alle lettere a-b-c dell'art. 1 Oggetto dell'assicurazione parificando l'area cintata ai locali; fermi i limiti di indennizzo previsti, per ogni sinistro l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 15% dell'indennizzo medesimo.
- b) temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, nei limiti previsti dagli art. 1.1 "Caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati" e 1.2 "Mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati", fermi i limiti di indennizzo previsti; per ogni sinistro l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo.

1.4 – Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo all'assicurato

Qualora siano stati utilizzati, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovino nei locali di cui all'ubicazione del rischio o comunque nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà la somma liquidabile a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

1.5 – Estensione al furto commesso, fuori dalle ore di lavoro, da persone dipendenti dall'assicurato

L'assicurazione vale anche se l'autore del furto è un dipendente dell'Assicurato, sempreché si verifichino tutte le seguenti circostanze:

- a) il furto sia avvenuto con le modalità previste all'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione;
- b) l'autore del furto non risulti incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- c) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Е

Z

1.6 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
- c) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;
- d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- e) sono esclusi dall'assicurazione i danni da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

1.7 - Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi

Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia furto è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la costante presenza del Contraente/Assicurato, degli addetti o di persone da Lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 8 giorni consecutivi incustoditi l'assicurazione è sospesa, limitatamente ai preziosi e i valori, a decorrere dalle ore 24 del 8° giorno.

1.8 - Limiti di indennizzo

Per ogni sinistro in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

- a) per Oggetti Pregiati, non riposti nei mezzi di custodia, poste nei locali dell'esercizio assicurato, importo superiore a Euro 5.000 per singolo oggetto pregiato, oppure per ogni servizio di argenteria;
- b) per Preziosi, non riposti nei mezzi di custodia, poste nei locali dell'esercizio assicurato, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 5.000;
- c) per Valori, non riposti nei mezzi di custodia, poste nei locali dell'esercizio assicurato, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 5.000, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia "portavalori";

- d) beni assicurati all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'azienda assicurata, fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 5.000;
- e beni assicurati temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, fino ad un importo pari al 15% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 5.000;
- f) atti vandalici sui beni assicurati causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita furto;
- g) guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i anche i danni da furto di fissi e infissi, importo superiore ad euro 2.500,00;
- h) i guasti cagionati al contenuto dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli sono parificati ai danni da furto, e indennizzati fino alla concorrenza di euro 2.000,00;
- i) spese sanitarie, documentate in originale, fino ad un importo di Euro 1.500 per sinistro;
- I) per impianti fotovoltaici e/o solari importo superiore ad € 10.000,00, per sinistro ed annualità assicurativa, rimanendo a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 1.000,00 per gli impianti installati sui tetti e del 10% del danno elevato al 20% in caso di mancato funzionamento dell'impianto di allarme con il minimo di Euro 1.000,00 per gli impianti posti a terra.

1.9 - Portavalori

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, l'Impresa indennizza, fino ad un importo pari per ogni anno assicurativo al 20% della somma assicurata alla partita furto, con il massimo di Euro 5.000,00 la perdita di valori di proprietà dell'Assicurato avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali costituenti l'ubicazione dei beni assicurati indicata in polizza, in conseguenza di:

- scippo;
- estorsione;
- rapina;
- furto, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori, commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che i valori siano inerenti all'attività assicurata e che le persone incaricate del trasporto, nonché quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi di furto, scippo o della rapina per il trasporto di valori.

La presente estensione è prestata esclusivamente per il servizio svolto entro il territorio della Provincia in cui risulta l'ubicazione dei locali contenenti le cose assicurate, nonché delle Province limitrofe.

R Α

N

Z

Τ

Ε

pag. 12 di 20

2 Garanzie complementari

(valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

2.1 - Valori in cassaforte

Se sul simplo di polizza risulta la relativa somma assicurata, l'Impresa assicura, contro il furto e la rapina, i valori che si trovano in casseforti murate ed ancorate, oppure di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell'esercizio assicurato.

Limitatamente alla rapina, la garanzia viene prestata anche per i valori posti al di fuori delle suddette casseforti.

Relativamente alla garanzia furto l'Impresa indennizza esclusivamente se l'autore del furto stesso, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui all'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione, abbia poi violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso dei sistemi di chiusura, uso di grimaldelli o di altri mezzi illeciti, escluse chiavi false, idonei allo scopo.

pag. 13 di 20

3 Condizioni che regolano il caso di sinistro

3.1 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

3.2 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro alle singole Sezioni della presente polizza;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro:
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza

nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

T R

0

pag. 14 di 20

3.3 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

3.4 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

3.5 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all' art. .2.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori, delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) comunicare all'Impresa le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l'Impresa, l'Agenzia e il numero di polizza;
- d) fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e) e f) sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato/Contraente deve altresì:

- g) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benestare è stato comunicato dall'Impresa;
- h) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenendo a disposizione dell'Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

ı

S

T R

0

pag. 15

i) presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

3.6 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali pregiudizi.

3.7 - Titolarita' dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

3.9 - Scoperto e assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per un indennizzo sia previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori, delle Condizioni Generali si Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che l'Impresa detrarrà successivamente dall'importo così calcolato.

3.10 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

I

N

1

S T

R O

3.11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.6 - Esclusioni lett. b).

3.12 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo di indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

3.13 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Si conviene comunque che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite colpite dal sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originali dalle ore 24 del giorno dell'evento, con obbligo del Contraente di versare il corrispettivo rateo in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Nel caso di più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto calcolato, per la Sezione Furto, sulle somme assicurate rimaste in essere.

pag. 17 di 20

4 Condizioni particolari alberghi stagionali

Premesso che l'Assicurato/Contraente dichiara che l'albergo rimane chiuso per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno si precisa che durante tale periodo di chiusura:

1. l'assicurazione "Furto e Rapina "vale solo per il contenuto, esclusi i valori, e viene prestata con una franchigia di Euro 2.500,00;

pag. 18 di 20

> N O T

Ε

N	ot	e
ΙV	Οl	C

Note

pag. 19 di 20

> N O T E

pag. 20 di 20

> N O T E

N	ote
---	-----



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.